

Commissioni riunite
1^a (Affari costituzionali),
5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro)

**Indagine conoscitiva sul disegno di legge
“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”**

Testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia
Ignazio Visco

Senato della Repubblica
18 novembre 2008

Il disegno di legge delega è un passo importante nel processo di decentramento della finanza pubblica italiana. La riforma delle entrate delle Amministrazioni locali può consentire di collegare più strettamente le decisioni di spesa e di prelievo. Il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard può migliorare l'allocazione dei trasferimenti dallo Stato. Le norme per il coordinamento tra i diversi livelli di governo possono contribuire a conciliare il decentramento con una gestione unitaria della finanza pubblica.

Molti aspetti tecnici verranno definiti con i decreti attuativi. La riforma dell'assetto finanziario degli enti decentrati può determinare una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche se resta orientata all'equilibrio dei conti pubblici. A questo possono contribuire la definizione di regole di bilancio rigorose e l'accrescimento delle informazioni circa la situazione dei conti e l'efficienza dei servizi pubblici.

1. Introduzione

Il disegno di legge delega presentato dal Governo definisce le linee guida per la riforma delle modalità di finanziamento degli enti territoriali, dando attuazione all'articolo 119 del Titolo V della Costituzione modificato con la riforma del 2001.

*Tre aspetti
fondamentali*

*Autonomia
impositiva,
perequazione e
coordinamento*

Il provvedimento in esame interviene su **tre temi fondamentali** per l'attuazione di un modello di finanza pubblica maggiormente decentrato. In primo luogo, stabilisce **la struttura delle entrate di Regioni, Province e Comuni**. In secondo luogo, definisce **i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative** agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento; nella determinazione dei trasferimenti viene previsto l'abbandono del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo. Infine, il provvedimento delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito **il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica**.

Riguardo a questi tre aspetti si può osservare che:

1. Per rendere possibile un effettivo collegamento al margine tra decisioni di spesa e di prelievo, gli **spazi di autonomia impositiva** che saranno concessi con i decreti attuativi devono essere **sufficientemente ampi**.
2. Il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del **costo standard** per le funzioni fondamentali **può accrescere l'efficienza** nell'utilizzo delle risorse; una sua realizzazione in tempi relativamente brevi potrebbe agevolare il contenimento della spesa pubblica nei prossimi anni. Per consentire alle Amministrazioni locali di programmare la propria attività, i **meccanismi di perequazione devono essere stabili nel tempo**.
3. È importante definire **regole di bilancio rigorose** e coerenti con l'autonomia di prelievo e di spesa riconosciuta agli enti territoriali, e **procedure di monitoraggio trasparenti**, fondate su informazioni contabili e statistiche omogenee, complete e tempestive.

*Decentramento e
contenimento della
spesa*

Nei prossimi anni, secondo le linee indicate nel *Documento di programmazione economico-finanziaria* dello scorso luglio, la politica di bilancio mirerà al conseguimento del **pareggio del bilancio** e a una **graduale riduzione del peso del debito pubblico**; per

conseguire questi risultati è programmata una forte riduzione dell'incidenza della spesa pubblica sul PIL. **Le modalità di realizzazione del federalismo fiscale saranno cruciali per rendere sostenibile il contenimento della spesa accrescendone l'efficienza e l'efficacia.**

2. La finanza pubblica decentrata in Italia: situazione attuale

Un terzo della spesa pubblica viene erogato a livello decentrato

La **spesa delle Amministrazioni locali** (che includono le Regioni, il cui bilancio comprende le erogazioni per la sanità, le Province e i Comuni) era pari nel 2007 a 230 miliardi, circa un terzo della spesa pubblica complessiva. Gli **addetti** sono circa 1,5 milioni, il 42 per cento del complesso dei dipendenti pubblici. Circa 100 miliardi della spesa riguardano **la sanità, una funzione interamente decentrata e di competenza regionale** (tavola 1). Le Amministrazioni locali sono responsabili di tre quarti degli investimenti pubblici (tavole 2 e 3).

Le spese delle Regioni riguardano essenzialmente la sanità; tra le restanti categorie, sono importanti i trasferimenti in conto capitale alle imprese, che comprendono anche i finanziamenti erogati dall'Unione europea. Se si esclude la spesa assorbita dalle funzioni generali di amministrazione (circa il 27 per cento del totale), le erogazioni delle Province sono concentrate nei settori relativi alla gestione del territorio, all'istruzione pubblica, allo sviluppo economico e ai trasporti (tavola 4). I Comuni sono titolari di importanti funzioni in materia di gestione del territorio, viabilità, istruzione primaria e assistenza sociale (tavola 5); l'amministrazione generale incide per il 36 per cento del totale.

Differenze territoriali nella spesa pro capite

La spesa pro capite degli enti decentrati presenta differenze significative tra le aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), così come all'interno di ciascuna area. Gli esborsi nelle **regioni meridionali** sono inferiori a quelli delle altre aree del Paese. Le differenze sono particolarmente ampie per alcune voci di spesa; ad esempio, gli esborsi pro capite per i servizi sociali dei Comuni nel Mezzogiorno sono poco più della metà di quelli erogati al Nord, riflettendo un'offerta più limitata. Nelle **regioni a statuto speciale** (RSS) la spesa decentrata pro capite è in media superiore a quella erogata nelle **regioni a statuto ordinario** (RSO), anche in connessione con le maggiori competenze attribuite agli enti.

Si può stimare che nelle RSO meridionali le Amministrazioni locali – nel loro complesso – erogano in media una spesa pro capite pari all'89 per cento della media nazionale; il livello è pari al 105 per cento nelle RSO del Nord. Tra le regioni meridionali è la Puglia a presentare la spesa più bassa, pari all'82

per cento della media nazionale, e il Molise quella più alta, pari al 105 per cento. Nel settentrione la spesa è compresa tra l'88 per cento della media nazionale in Veneto e il 115 in Lombardia (tavola 6).

Considerando la sola spesa sanitaria, quella nelle RSO è relativamente omogenea sul territorio: la spesa nelle regioni settentrionali (1.700 euro pro capite nella media del triennio 2004-06) supera quella nelle regioni meridionali di circa il 5 per cento. La spesa sanitaria pro capite nelle RSS del Nord è superiore dell'8 per cento alla media delle RSO della medesima area.

I confronti riportati rappresentano una prima base informativa per esaminare la spesa pro capite delle Amministrazioni locali nelle diverse aree del Paese. Un'analisi più approfondita deve tener conto dell'impatto sulla spesa di vari fattori quali la struttura demografica della popolazione residente, la distribuzione dei Comuni per classi dimensionali e le caratteristiche orografiche del territorio. Le differenze nella spesa pro capite risentono anche della presenza di consorzi tra Comuni, che permettono di sfruttare economie di scala, e del ricorso a società controllate per lo svolgimento di alcune funzioni.

Differenze territoriali nella qualità dei servizi

Gli indicatori disponibili circa la qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali, segnalano un significativo divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Alcune analisi su questo aspetto sono state richiamate nell'ultima Relazione Annuale della Banca d'Italia.

Entrate proprie e trasferimenti

Il totale delle entrate degli enti territoriali nel 2007 è stato pari a 234 miliardi. Di questi, circa **il 45 per cento è costituito da trasferimenti e il restante 55 per cento da entrate proprie**, di cui il 79 per cento riguarda i tributi propri. L'incidenza di questi ultimi sul totale delle entrate è aumentata fortemente tra il 1990, quando era pari al 15 per cento, e l'inizio di questo decennio, quando ha superato il 43 per cento; da allora è rimasta sostanzialmente stabile. Essa è pari al 30 per cento per i Comuni, al 42 per le Province e al 51 per le Regioni (tavola 7).

I principali tributi propri delle Regioni sono rappresentati dall'IRAP (che fornisce oltre il 50 per cento delle entrate tributarie regionali, comprensive delle devoluzioni agli enti a statuto speciale), dall'addizionale all'Irpef (con un'incidenza vicina all'8 per cento) e dalle tasse automobilistiche (che pesano per un ulteriore 7 per cento; tavola 8). Le Province si finanziano principalmente attraverso l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile automobilistica e l'imposta di trascrizione (tavola 9). I principali tributi propri dei Comuni sono l'ICI e la tassa di smaltimento per i rifiuti solidi urbani (tavola 10).

Differenze territoriali nei livelli delle entrate proprie

Le entrate proprie delle Amministrazioni locali nelle diverse aree del Paese presentano importi pro capite molto diversi, che riflettono il divario di sviluppo economico tra le diverse regioni; il PIL pro capite in quelle meridionali è pari a circa il

60 per cento di quello delle regioni del Centro Nord. Con riferimento ai principali tributi propri, a un gettito pro capite nelle regioni meridionali stimabile (mancano dati omogenei per le spese e le entrate di ciascuna Regione) in circa 800 euro, fa riscontro un livello pari a circa 1.300 euro per le regioni del Centro Nord. Vi sono divari anche all'interno delle singole aree, sempre in connessione con i diversi livelli di reddito.

Il gettito pro capite delle Amministrazioni locali dell'Abruzzo, la regione con il reddito pro capite più elevato tra quelle meridionali, è stimabile pari all'80 per cento della media nazionale, quelli della Calabria e della Basilicata si collocano intorno al 60 per cento. Tra le regioni del Centro Nord, è la Lombardia ad avere il gettito pro capite più elevato, superiore di quasi il 30 per cento alla media nazionale, mentre l'Umbria ha il gettito più basso, circa l'85 per cento della media nazionale.

3. Le entrate attribuite agli enti dal DDL

Soppressione dei trasferimenti ordinari e individuazione di tre categorie di entrate

Il disegno di legge delega propone **un nuovo sistema di finanziamento per gli enti decentrati**. I trasferimenti ordinari sono soppressi; rimangono solo contributi specifici provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, rivolti soprattutto a spese finalizzate allo sviluppo economico. Gran parte delle risorse degli enti deriveranno da **tre categorie di entrate**: i **tributi propri**, la **compartecipazione al gettito** di alcuni tributi erariali, le **quote del fondo perequativo**.

Nell'Appendice 1 sono riportati alcuni prospetti riassuntivi del nuovo sistema di finanziamento.

La prima categoria di entrate è rappresentata dai **tributi propri**, che nel nuovo sistema possono essere istituiti con legge statale (queste entrate nel DDL sono definite tributi propri derivati) oppure introdotti autonomamente dagli enti. Sono inoltre previste "aliquote riservate alle Regioni sulle basi imponibili dei tributi erariali".

I tributi propri derivati

Nella categoria dei **tributi propri derivati** rientrano sostanzialmente tutti i tributi propri attualmente esistenti. Per una parte rilevante di questi tributi il provvedimento prevede che gli amministratori locali possano variare le aliquote entro margini prefissati e introdurre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché speciali agevolazioni per particolari categorie di contribuenti.

Con riferimento agli anni 2003-05 e ai principali tributi regionali sono state stimate in circa il 6 per cento delle entrate correnti le maggiori risorse che le Regioni avrebbero potuto in media ottenere portando le aliquote al livello massimo consentito; le differenze territoriali sono molto elevate: l'incremento è

intorno al 10 per cento in Lombardia e in Emilia Romagna, al 3 per cento nella media del Mezzogiorno. Tali stime si riferiscono all'utilizzo della leva fiscale residua rispetto a quella che risultava già utilizzata nel 2005.

L'utilizzo della facoltà di modificare le aliquote è stato comunque finora limitato, soprattutto nel caso delle Regioni. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è stata innalzata su base volontaria solo dalle Marche; cinque Regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia) sono invece state costrette a elevare l'aliquota per finanziare i disavanzi sanitari. Più diffusa è stata la differenziazione delle aliquote per settori economici, con l'introduzione di aliquote ridotte per le società non profit e di aliquote più elevate per il settore bancario. L'utilizzo della leva fiscale da parte dei Comuni è stato più intenso.

Nel regime prospettato dal DDL il peso del gettito dei tributi propri delle Amministrazioni locali dovrebbe aumentare. In particolare, nel caso delle Regioni il meccanismo di perequazione previsto per le spese non fondamentali (cfr. paragrafo 4) dovrebbe determinare un incremento dell'addizionale all'Irpef. Per gli Enti locali si prevede la possibilità che vengano loro attribuiti alcuni tributi che attualmente sono erariali.

I nuovi tributi non potranno gravare su presupposti impositivi già tassati

L'autonomia impositiva degli enti decentrati viene potenziata anche attraverso la **possibilità di istituire nuovi tributi**, che però **non potranno utilizzare presupposti impositivi già gravati da forme di prelievo erariali**. Le Regioni potranno istituire questi tributi anche per i livelli di governo inferiori. Gli Enti locali potranno istituire tributi, che dovranno tuttavia essere rivolti alle finalità menzionate nel DDL, tra cui la realizzazione di infrastrutture.

La seconda categoria di entrate è rappresentata dalle **compartecipazioni ai tributi erariali**. Relativamente alle Regioni, per il finanziamento delle funzioni fondamentali è prevista una compartecipazione all'IVA. Per gli Enti locali è prevista invece una compartecipazione all'Irpef.

Il principio della territorialità per l'assegnazione del gettito

Il gettito dei tributi derivati e delle compartecipazioni ai tributi erariali sarà assegnato alle Regioni sulla base del principio della territorialità.

In particolare, la ripartizione su base regionale del gettito avverrebbe tenendo conto: del luogo di consumo, per i tributi aventi come presupposto i consumi; della localizzazione dei cespiti, per le imposte di tipo patrimoniale; del luogo di prestazione del lavoro, per le imposte sulle attività produttive; della residenza del percettore (o del luogo di produzione del reddito) per le imposte sui redditi.

*Va accresciuta
l'autonomia
impositiva degli
enti*

L'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche richiede un assetto della finanza decentrata che assicuri **un collegamento tra decisioni di spesa e di prelievo**. A tale scopo, all'assegnazione di maggiori responsabilità di spesa agli enti territoriali dovrebbe corrispondere un **aumento dei margini di autonomia impositiva**.

È importante che gli enti territoriali siano nella condizione di ridurre le aliquote d'imposta sotto i livelli normali qualora realizzino una migliore gestione dei servizi e di accrescere il prelievo se decidono di fornire servizi di qualità più elevata.

*La possibilità di
istituire nuovi
tributi con un
gettito significativo
appare limitata*

La rilevanza quantitativa della **possibilità di istituire nuovi tributi** è fortemente limitata dal menzionato divieto di utilizzare presupposti impositivi già gravati da forme di prelievo erariali. Occorrerà pertanto operare soprattutto sulle aliquote riguardanti i tributi derivati. I margini per modificare, in aumento o riduzione, queste aliquote sono stati finora relativamente modesti; la riforma può consentire di ampliarli.

*La pressione fiscale
non deve salire*

Va sottolineato che nel disegno di legge si indica che **l'aumento del prelievo degli enti territoriali deve trovare compensazione nella riduzione del carico fiscale erariale**.

4. La perequazione

*I divari di sviluppo
regionale rendono
cruciale la
perequazione*

La perequazione mira ad attenuare le conseguenze delle differenti capacità di prelievo fiscale degli enti sull'offerta di servizi a cittadini che risiedono in giurisdizioni diverse. Nel confronto internazionale, **l'Italia si caratterizza per una disparità nelle capacità di autofinanziamento degli enti** fra le più elevate; ciò conferisce alla perequazione un rilievo cruciale nell'ambito del progetto di decentramento fiscale.

*Due criteri
perequativi in base
al tipo di servizi
pubblici da
finanziare*

Nel DDL la perequazione è calibrata a seconda delle funzioni svolte dagli enti, distinguendo – come già prevedeva il progetto di riforma presentato dal precedente governo nell'estate del 2007 – fra **due categorie di servizi pubblici**. **Nella prima rientrano le prestazioni per le quali tutte le Regioni devono garantire livelli essenziali nonché le funzioni fondamentali svolte dagli Enti locali; nella seconda rientrano tutte le altre funzioni svolte in ambito locale**, con l'eccezione di alcuni interventi destinati a finalità specifiche.

L'esigenza di evitare discriminazioni geografiche nei servizi offerti ai cittadini è dominante per il primo tipo di funzioni: la perequazione in questo caso garantisce il **finanziamento integrale del fabbisogno teorico** (calcolato sulla base di parametri

La perequazione garantisce il fabbisogno per le funzioni essenziali; riduce le disparità di capacità fiscale per le altre funzioni

standard) di ciascun ente. Per le funzioni del secondo tipo il DDL lascia spazio a una maggiore differenziazione territoriale dell'offerta di servizi pubblici: in questo caso la perequazione dovrà limitarsi a **ridurre “adeguatamente” le disparità di capacità fiscale fra enti**, anch'essa misurata su aliquote uniformi e senza penalizzare lo sforzo degli enti nel recupero di base imponibile.

Per le Regioni il finanziamento integrale del fabbisogno relativo alle prestazioni essenziali sarebbe assicurato da un fondo perequativo di tipo verticale, alimentato da una quota del gettito dell'IVA. Il fondo coprirebbe per ciascun ente la differenza fra alcune entrate di natura tributaria calcolate ad aliquote e basi imponibili uniformi (in parte derivate dal gettito dell'Irpef e dell'IVA, in parte relative all'IRAP e a tributi regionali individuati secondo il principio della correlazione) e il costo standard delle prestazioni essenziali fissate dalla legge statale. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinate al finanziamento di tali funzioni sarebbero fissate al livello sufficiente a garantire l'equilibrio finanziario in almeno una Regione (quella con la capacità fiscale più elevata), in modo tale che tutte le altre risultino beneficiarie del fondo perequativo.

Riguardo alle funzioni non fondamentali, per le Regioni si prevede la costituzione di un fondo perequativo orizzontale, alimentato da un'addizionale all'Irpef con un'aliquota tale da determinare, nel complesso del Paese, un gettito equivalente ai trasferimenti attualmente destinati a tali funzioni (il gettito dell'attuale addizionale regionale all'Irpef nel 2007 è stato pari a 7,2 miliardi). Le risorse saranno distribuite in favore delle Regioni con una capacità fiscale (espressa in termini di gettito pro capite calcolato con l'applicazione della suddetta aliquota ordinaria alla base imponibile regionale) inferiore alla media nazionale. Il DDL non quantifica il parametro di riduzione delle disparità fiscali regionali. I trasferimenti non dovranno modificare l'ordine in cui le Regioni sono collocate con riferimento alla capacità fiscale.

Istruzione, sanità e assistenza sono prestazioni essenziali

Fra le prestazioni essenziali di competenza delle Regioni il DDL include l'istruzione, la sanità (già di competenza regionale) e l'assistenza (in parte già decentrata ai Comuni). La spesa per il trasporto locale viene in parte assimilata a queste prestazioni: un “livello adeguato” del servizio verrà finanziato al costo standard. Riguardo al finanziamento del fabbisogno degli Enti locali, il DDL stabilisce che, in attesa dell'individuazione delle funzioni fondamentali, debbano ritenersi tali l'80 per cento delle funzioni da essi svolte.

Gli esborsi relativi alle funzioni che il DDL prospetta di decentrare potrebbero presentare una significativa variabilità sul territorio. Nel caso dell'istruzione, la spesa pro capite attribuibile alle regioni

meridionali è attualmente superiore di circa il 30 per cento rispetto a quella delle regioni settentrionali, in parte in ragione della diversa struttura per età della popolazione residente.

**Abbandono del
criterio della spesa
storica**

Un elemento importante per l'efficienza nell'uso delle risorse è costituito dai criteri previsti per la determinazione del fabbisogno teorico degli enti. Sotto questo aspetto il DDL indica **l'obiettivo del graduale abbandono, per tutti i livelli di governo, del riferimento alla spesa storica**. Attualmente, in tutti i principali comparti di spesa locale le risorse sono ripartite prevalentemente sulla base del valore delle prestazioni che ciascun ente ha erogato nel periodo precedente a quello di riferimento.

Nell'assetto prefigurato dal DDL i trasferimenti perequativi sarebbero erogati, a regime, con riferimento al **costo standard** delle prestazioni essenziali (o al valore standardizzato della spesa corrente nel caso degli Enti locali); l'adozione di questo criterio non impedisce a ciascun ente di introdurre soluzioni gestionali meno costose: eventuali risparmi consentono riduzioni delle aliquote di prelievo o di disporre di maggiori risorse per altri servizi.

L'entità della perequazione rappresenta una **scelta di natura essenzialmente politica** e riflette le specificità istituzionali di ciascun paese. Sotto il profilo tecnico, ai fini dell'equilibrio del bilancio pubblico e dell'efficienza della spesa, gli elementi di maggiore rilievo riguardano i criteri per l'allocatione dei trasferimenti.

**Il riferimento al
costo standard può
incentivare una
maggiore efficienza**

Il passaggio al criterio del costo standard è un obiettivo ampiamente condivisibile. Il riferimento alla spesa storica ha finora contribuito a irrigidire il bilancio pubblico, immettendo meccanismi inerziali nella dinamica della spesa e incentivando comportamenti opportunistici da parte degli enti; ha determinato sperequazioni e inefficienze nell'allocatione delle risorse. È importante che la transizione al nuovo regime non sia rallentata dalle difficoltà tecniche connesse con la valutazione del costo normale di produzione dei servizi pubblici.

Un'analisi approfondita dei costi relativi ai principali servizi pubblici può collegarsi agli esercizi di revisione della spesa avviati negli scorsi anni. Qualora l'approccio microeconomico, volto a individuare per ciascun servizio pubblico la tipologia e la quantità di prestazioni a esso associate, nonché il relativo costo, richiedesse tempi lunghi e si rivelasse di difficile attuazione per il numero e la complessità dei servizi da considerare, potrebbe essere opportuno adottare soluzioni basate su un costo medio o sui costi rilevati per un insieme di enti di riferimento. Ovviamente, tali soluzioni comportano una maggiore

discrezionalità che potrebbe renderle meno accettabili da parte degli enti. La difficoltà di pervenire a una misura standardizzata dei costi è particolarmente accentuata per Province e Comuni, considerata l'elevata eterogeneità dei servizi che essi offrono. Per tali enti, inoltre, il DDL stabilisce che l'allocazione di trasferimenti perequativi debba tenere conto, ai fini del finanziamento della spesa in conto capitale, di appositi indicatori di fabbisogno di infrastrutture. Anche in questo caso, tuttavia, i problemi di misurazione non sono trascurabili.

Nel medio e lungo termine l'evoluzione di alcune voci di spesa assegnate alle Amministrazioni locali, in primo luogo la sanità, riflette anche fattori di natura strutturale che esulano dal controllo degli enti decentrati. Si tratta per esempio del cambiamento della struttura della popolazione, dell'introduzione di nuove tecnologie, del cambiamento dei prezzi relativi di alcuni servizi. Per tenere conto di questi fattori il DDL prevede la verifica periodica della congruità delle forme di copertura dei fabbisogni standard.

I meccanismi perequativi devono assicurare risorse stabili e prevedibili

Un altro aspetto che merita di essere affrontato nella prospettiva dell'efficienza della finanza decentrata riguarda l'importanza di **assicurare a tutti gli enti territoriali risorse stabili e certe nel loro ammontare**, come indicato nel DDL. Gli enti dovrebbero poter determinare in anticipo l'entità della loro dotazione finanziaria. L'esperienza di alcuni schemi perequativi introdotti nel passato suggerisce inoltre l'opportunità di definire regole perequative il più possibile semplici e trasparenti.

5. Il coordinamento tra i livelli di governo e le regole

Il coordinamento

Il disegno di legge prevede il **concorso di tutte le Amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale** in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali. A partire dalla fine degli anni novanta, questo obiettivo è stato perseguito *in primis* con il Patto di stabilità interno, che è stato ripetutamente modificato ed è in parte diventato uno strumento di controllo della crescita della spesa degli enti decentrati.

Il DDL prevede, inoltre, che venga istituita una **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** a cui parteciperanno rappresentanti dei diversi livelli di governo; essa definirà gli obiettivi di finanza pubblica per ciascun comparto, vigilerà sul loro conseguimento, seguirà la gestione del fondo perequativo.

Il sistema di premi e sanzioni

Infine, il disegno di legge prevede un **sistema premiale e sanzionatorio per gli enti**. Sul versante degli incentivi, sembra evincersi che, a fronte di risultati migliori degli obiettivi assegnati, l'aliquota di un tributo erariale possa essere proporzionalmente

ridotta per i contribuenti residenti nel territorio dell'ente virtuoso. Riguardo alle sanzioni, sono previsti limiti alle assunzioni e alle spese discrezionali degli enti che non conseguono gli obiettivi e non adottano le misure correttive necessarie, incluso l'utilizzo dei margini disponibili di aumento del prelievo. Sono inoltre previsti provvedimenti nei confronti dei loro amministratori, inclusa l'ineleggibilità nel caso si riscontri lo stato di dissesto.

*Trasparenza e
informazione
statistica*

Il DDL richiama la necessità di fornire **informazioni sulle capacità fiscali degli enti e sul grado di redistribuzione realizzato mediante i meccanismi perequativi**. Esso individua in un organo temporaneo – la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale – e in seguito nella Conferenza permanente le sedi di condivisione delle basi informative necessarie per l'attuazione del decentramento.

Le linee di indirizzo e le soluzioni indicate nel DDL dovrebbero rafforzare il coinvolgimento degli enti decentrati nel conseguimento degli obiettivi della politica di bilancio nazionale. È importante superare le difficoltà incontrate dal Patto di stabilità interno nell'ultimo decennio, come l'instabilità della normativa, la limitazione dell'autonomia degli enti derivante dai vincoli posti alla spesa, alcuni effetti negativi sugli investimenti. **Anche a questo fine, la Conferenza permanente deve disporre di efficaci meccanismi decisionali.**

*Il pareggio del
bilancio al netto
degli investimenti*

Nella definizione delle regole per gli enti decentrati potrebbe essere opportuno richiedere esplicitamente il **pareggio di bilancio di ciascun ente al netto degli investimenti**, che costituiscono l'unica categoria di spesa delle Amministrazioni locali per la quale l'articolo 119 della Costituzione consente il ricorso all'indebitamento (cosiddetta *golden rule*).

È opportuno che la definizione degli investimenti finanziabili con debito riguardi solo le spese che accrescono la **dotazione di capitale dell'ente per le sue funzioni istituzionali**. Inoltre, si potrebbe valutare la possibilità di fare riferimento agli investimenti al netto degli ammortamenti.

Per assicurare il conseguimento dell'obiettivo indicato per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche **dovrebbe essere programmato l'ammontare complessivo degli investimenti della finanza decentrata.**

Predefinire le risorse per i servizi essenziali

Per consentire agli enti territoriali di programmare le loro attività, si potrebbe **fissare già nel Documento di programmazione economico-finanziaria l'ammontare dei finanziamenti volti alla copertura dei costi standard** per le diverse categorie di enti territoriali nell'anno successivo.

Il DDL prevede che la copertura dei costi standard per la Regione con la più elevata capacità fiscale sia assicurata anche nel caso in cui il gettito dei tributi regionali volti a finanziare i servizi essenziali risulti diverso dalle previsioni iniziali, formulate sulla base delle aliquote ordinarie e, ragionevolmente, di una previsione macroeconomica. Questa soluzione, se estesa anche alle altre Regioni, potrebbe consentire di isolare una parte considerevole del bilancio degli enti territoriali dagli effetti della congiuntura, soprattutto se si utilizzasse ai fini delle previsioni iniziali un tasso di crescita "normale". La congiuntura influenzerebbe tuttavia la quota delle entrate volta a finanziare i servizi non essenziali. In analogia alle soluzioni attuate in altri paesi, agli enti potrebbe essere chiesto di recuperare eventuali disavanzi inattesi nell'arco degli anni immediatamente successivi o di utilizzare fondi di riserva precostituiti.

Le regole sul debito

Le decisioni riguardanti il finanziamento degli investimenti determineranno la crescita del debito degli enti territoriali. La manovra triennale della scorsa estate ha già previsto l'introduzione, a partire dal 2010, di limiti alla dinamica del debito di Comuni e Province; per la prima volta viene definito esplicitamente un **contributo di questi enti al contenimento del rapporto tra il debito e il PIL**. Questa regola si aggiunge ai vincoli vigenti relativi al rapporto tra rate di ammortamento dei prestiti contratti ed entrate proprie, che riguardano anche le Regioni (Appendice 2).

Nell'ultimo decennio il debito delle Amministrazioni locali è salito dal 2,4 al 7,2 per cento del PIL (l'aumento riflette in parte la riclassificazione della Cassa depositi e prestiti nel 2003); alla fine del 2007 era pari al 6,9 per cento del debito totale delle Amministrazioni pubbliche. Circa il 42 per cento del debito delle Amministrazioni locali riguardava i Comuni, il 41 per cento concerneva le Regioni (figura 1).

È opportuno proseguire le azioni volte a limitare l'utilizzo di operazioni finanziarie, come quelle in **strumenti derivati**, che possono spostare oneri a esercizi successivi, allentando nell'immediato il vincolo di bilancio e riducendo la trasparenza dei conti pubblici.

Il sistema degli incentivi è cruciale per responsabilizzare gli amministratori

Il buon funzionamento e la credibilità del sistema di incentivi è cruciale per la responsabilizzazione degli amministratori locali e quindi per il conseguimento dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza della spesa pubblica attesi dal decentramento. Il sistema premiale e sanzionatorio va disegnato privilegiandone la semplicità, la trasparenza e **prevedendo meccanismi il più possibile automatici**.

Il sistema informativo è un elemento essenziale e va potenziato

Le evidenze contabili delle autonomie locali sono attualmente basate su criteri disomogenei e non sono sufficientemente tempestive. Per consentire ai cittadini di valutare i risultati conseguiti dagli enti è necessario adottare regole di trasparenza e – soprattutto per le Regioni – **armonizzare i principi contabili**.

La **valutazione dei servizi pubblici in rapporto ai costi** richiede anche la realizzazione sistematica di rilevazioni statistiche concernenti la loro qualità e quantità.

Con riferimento al debito delle Amministrazioni locali, sarebbe utile disporre di valutazioni accurate e tempestive dei **debiti commerciali**. La diffusione del ricorso a **società controllate** da parte degli enti territoriali può avere aspetti positivi in termini di flessibilità nella gestione dei servizi pubblici. La redazione di bilanci che consolidino i dati degli enti territoriali e quelli delle società controllate consentirebbe di rendere evidenti gli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Il monitoraggio degli andamenti di bilancio degli enti, anche con cadenza infrannuale, potrà avvalersi dell'infrastruttura realizzata con il **Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici** (SIOPE). Quest'ultimo garantisce la raccolta in maniera tempestiva di dati di cassa predisposti sulla base di schemi di riferimento omogenei per categorie di enti. Sono in corso interventi volti a migliorare la qualità e la capacità informativa dei dati comunicati al sistema.

6. Conclusioni

Tutti i livelli di governo devono contribuire agli obiettivi nazionali

La riforma delle modalità di finanziamento degli enti territoriali deve contribuire a **coinvolgere tutti i livelli di governo nel raggiungimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio del bilancio**. Un importante apporto potrà venire dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La dinamica della spesa degli enti decentrati va contenuta

Il contenimento della spesa pubblica rappresenta una delle priorità dell'azione di bilancio nei prossimi anni. Nell'ultimo decennio la spesa primaria corrente delle Amministrazioni locali è cresciuta in media del 5,3 per cento l'anno, escludendo i trasferimenti a enti pubblici. Si tratta di un tasso più elevato di 1,4 punti rispetto a quello del PIL e di circa due punti rispetto alla crescita della spesa delle Amministrazioni centrali (figure 2 e 3). La recente nota di aggiornamento del *Documento di programmazione economico-finanziaria* prevede che nel periodo 2009-2011 la spesa primaria corrente delle Amministrazioni pubbliche resti pressoché invariata in termini reali. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo con il contributo di Regioni, Province e Comuni.

L'efficienza nell'utilizzazione delle risorse pubbliche è cruciale

È importante che il DDL accresca gli **incentivi per un efficiente utilizzo delle risorse** in un comparto che gestisce già oltre un terzo della spesa pubblica. Il DDL prevede incentivi per promuovere unioni e fusioni tra Comuni e rileva la necessità di **evitare duplicazioni di funzioni**. Un contributo al contenimento della spesa potrà venire anche da una **semplificazione dei livelli di governo** volta a sfruttare le economie di scala e a evitare inutili sovrapposizioni. Come previsto dal DDL, è importante che i decreti attuativi assicurino che la riduzione delle spese si traduca in una **diminuzione della pressione fiscale**.

All'introduzione del concetto di fabbisogno standard per l'erogazione dei principali servizi pubblici dovrebbero associarsi interventi volti a rendere più approfonditi e sistematici gli **indicatori riguardanti l'efficienza e la qualità dei servizi**. Le analisi disponibili mostrano che la garanzia a tutti gli enti di risorse finanziarie sufficienti non comporta necessariamente che la qualità dei servizi sia ovunque adeguata. Fornire una maggiore informazione ai cittadini può accrescere gli incentivi degli amministratori a migliorare la gestione delle risorse pubbliche. È importante l'indicazione nel DDL di meccanismi sanzionatori per gli enti che non assicurino i livelli essenziali delle prestazioni o l'esercizio delle funzioni fondamentali.

L'autonomia fiscale deve realizzare al margine un **collegamento diretto fra le spese e la tassazione**. A tal fine è necessario che gli enti dispongano di adeguati margini di manovra sui tributi a loro assegnati.

Il livello dei servizi ai cittadini dipenderà dall'efficienza di ciascun ente

Il fondo perequativo non eviterà una differenziazione delle risorse disponibili nelle varie regioni; l'entità delle differenze dipenderà dai parametri che saranno indicati nei decreti attuativi. **I servizi in concreto forniti ai cittadini dipenderanno in parte dalle risorse finanziarie assegnate e in parte dall'efficienza con cui esse saranno**

utilizzate da ciascun ente. I divari nel livello dei servizi delle varie aree potrebbero essere limitati ove si contenessero le differenze nei loro costi reali.

È necessario che le nuove regole di finanziamento, perequazione e coordinamento si fondino su un **quadro contabile trasparente.**

I decreti attuativi devono essere adottati entro due anni dall'approvazione del DDL. Integrazioni e correzioni potranno essere introdotte nei due anni successivi. È importante che comincino a operare al più presto quei meccanismi, previsti nel DDL, che possono **contenere la crescita della spesa e migliorarne l'efficacia.**

APPENDICE 1

Finanziamento delle spese delle Regioni

Classificazione delle spese		Tributi "destinati" al finanziamento		Fondo perequativo	
Tipologia	Modalità di determinazione delle spese	"Paniere" di tributi	Aliquote	Alimentazione del Fondo	Criterio di distribuzione del Fondo
Funzioni "fondamentali" (ossia riconducibili a diritti civili e sociali per i quali lo Stato prevede i <i>Livelli essenziali di prestazioni</i> (LEP) (1); in esse rientrano sanità, assistenza e istruzione)	Costi standard	Tributi propri (con principio di correlazione), riserva dell'aliquota Irpef o dell'addizionale Irpef, compartecipazione all'IVA e IRAP (finché non viene abolita)	Livello minimo per assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in almeno una Regione	Compartecipazione all'IVA	Finanziamento integrale in base al fabbisogno standard (2)
Trasporto pubblico locale	Livello adeguato e costi standard				
Funzioni "autonome" (residuali rispetto alle precedenti)		Tributi propri e addizionale all'Irpef	Aliquota media (livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni il livello dei trasferimenti soppressi per il finanziamento di questo tipo di funzioni)	Addizionale all'Irpef	Riduzione delle differenze interregionali di gettito pro capite (ricevono fondi solo le Regioni con gettito inferiore a quello medio nazionale pro capite)
Spese finanziate con contributi speciali, con finanziamenti della UE e finanziamenti nazionali (3)					
Funzioni amministrative eventualmente trasferite alle Regioni in attuazione dell'art. 118 della Costituzione		Adeguate forme di copertura coerenti con i principi della legge stessa			

(1) Il DDL fa riferimento all'art. 117 della Costituzione che specifica, tra le funzioni sulle quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, alla lettera m "...determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". – (2) Il gettito dei tributi "destinati" deve essere calcolato escludendo gli incrementi di aliquote deliberati a livello locale e l'eventuale emersione di base imponibile. – (3) Il DDL fa riferimento al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".

Finanziamento delle spese delle Province

Classificazione delle spese		Tributi "destinati" al finanziamento		Fondo perequativo nel Bilancio della Regione		
Tipologia	Modalità di determinazione delle spese	"Paniere" di tributi	Aliquote	Alimentazione del Fondo	Criterio di distribuzione del Fondo	
Funzioni "fondamentali" (in attesa di essere definite, esse rappresentano circa l'80%) (1)	Costo standard (tenendo conto di variabili demografiche, territoriali, ecc.)	Tributi propri e compartecipazione all'Irpef		Fondi ricevuti dallo Stato pari ai trasferimenti statali soppressi meno le entrate proprie (2)	Finanziamento integrale in base al fabbisogno standard	Distinzione tra spese correnti (fabbisogno standard) e spese in conto capitale (fabbisogno di infrastrutture)
Funzioni "autonome"		Tributi propri (le Province possono istituire un tributo e le Regioni possono istituirne in loro favore)			Finanziamento basato sulla capacità fiscale	
Spese finanziate con contributi speciali, con finanziamenti della UE e finanziamenti nazionali (3)						
Funzioni trasferite alle Regioni in attuazione dell'art. 118 della Costituzione		Finanziamento integrale				

(1) Il DDL fa riferimento all'art. 117 della Costituzione che specifica, tra le funzioni su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, alla lettera p "... legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". – (2) Il gettito dei tributi "destinati" deve essere calcolato ad aliquote uniformi. – (3) Il DDL fa riferimento al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".

Finanziamento delle spese dei Comuni

Classificazione delle spese		Tributi "destinati" al finanziamento		Fondo perequativo nel Bilancio della Regione		
Tipologia	Modalità di determinazione delle spese	"Paniere" di tributi	Aliquote	Alimentazione del Fondo	Criterio di distribuzione del Fondo	
Funzioni "fondamentali" (in attesa di essere definite, esse rappresentano circa l'80%) (1)	Costo standard (tenendo conto di variabili demografiche, territoriali, ecc.)	Tributi propri e compartecipazione all'Irpef		Fondi ricevuti dallo Stato pari ai trasferimenti statali soppressi meno le entrate proprie (2)	Finanziamento integrale in base al fabbisogno standard	Distinzione tra spese correnti (fabbisogno standard) e spese in conto capitale (fabbisogno di infrastrutture)
Funzioni "autonome"		Tributi propri (le Province possono istituire un tributo e le Regioni possono istituirne in loro favore)			Finanziamento basato sulla capacità fiscale	
Spese finanziate con contributi speciali, con finanziamenti della UE e finanziamenti nazionali (3)						
Funzioni trasferite alle Regioni in attuazione dell'art. 118 della Costituzione		Finanziamento integrale				

(1) Il DDL fa riferimento all'art. 117 della Costituzione che specifica, tra le funzioni su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, alla lettera p "... legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". – (2) Il gettito dei tributi "destinati" deve essere calcolato ad aliquote uniformi. – (3) Il DDL fa riferimento al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".

APPENDICE 2

Debito pubblico e decentramento

Alla fine dello scorso mese di settembre, il debito delle Amministrazioni locali calcolato dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri contabili europei era pari a circa 109 miliardi; esso rappresentava il 6,6 per cento del debito complessivo delle Amministrazioni pubbliche. Questo aggregato non include i **debiti commerciali** e le **operazioni in derivati**.

Le passività connesse con operazioni di cartolarizzazione di debiti commerciali del settore sanitario sono state incluse nelle statistiche del debito pubblico negli scorsi anni. Le passività emerse erano state contratte per finanziare essenzialmente spese di natura corrente. Le operazioni di cartolarizzazione relative ai debiti commerciali del comparto sanitario hanno avuto un effetto accrescitivo del debito delle Amministrazioni locali pari a circa 0,2 punti percentuali del prodotto sia nel 2006, sia nel 2007.

Per quanto riguarda le operazioni in derivati effettuate da Amministrazioni locali con banche residenti in Italia, i valori intrinseci positivi lordi, che indicano quanto gli enti dovrebbero versare agli intermediari se le operazioni in essere dovessero essere regolate alla data di riferimento, sono cresciuti costantemente negli ultimi anni, risultando pari a circa un miliardo dal 2006.

In rapporto al PIL della rispettiva area geografica, il debito delle Amministrazioni locali alla fine del 2007 era pari al 9,4 per cento nel Centro, al 9,2 per cento nel Mezzogiorno, al 6,0 per cento nel Nord Ovest e al 4,7 per cento nel Nord Est. Le differenze nei livelli di debito si accentuano tenendo conto dei prestiti trentennali concessi dallo Stato per il ripiano dei **debiti della sanità** (9,1 miliardi stanziati dalla legge finanziaria per il 2008), che riguardano soprattutto le regioni del Centro e del Mezzogiorno.

All'interno di ciascuna area geografica si riscontrano **ampie differenze a livello regionale**. Ad esempio, il rapporto tra il debito dell'insieme delle Amministrazioni locali operanti nel territorio e il prodotto regionale passa, con riferimento al Nord, da circa il 15 per cento in Valle d'Aosta a poco più del 4 per cento in Lombardia. Nel Mezzogiorno si va da un'incidenza di circa 12,5 punti in Abruzzo a un valore di poco superiore al 6 per cento in Puglia.

Il quadro normativo di riferimento per il ricorso al debito da parte delle Regioni e degli Enti locali è complesso e interessa diversi livelli gerarchici delle fonti. Il Titolo V della Costituzione stabilisce che gli enti decentrati possono **ricorrere al debito solo per finanziare investimenti** (la cosiddetta "golden rule"); le norme di legge fissano il rapporto massimo tra l'entità degli oneri per il servizio del debito e quella delle entrate degli enti; il ricorso a particolari forme di finanziamento è regolato da specifiche misure.

La Costituzione, come modificata nel 2001, stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono indebitarsi solo per finanziare spese di investimento, escludendo al contempo ogni garanzia (ex ante) da parte dello Stato. In alcuni casi tuttavia spese correnti del comparto sanitario sono state finanziate con l'indebitamento. La definizione di indebitamento e quella di spese di investimento sono state fornite dalla legge finanziaria per il 2004 e integrate da quelle successive.

Per le Regioni a statuto ordinario si prevede la possibilità di contrarre mutui ed emettere obbligazioni a condizione che i futuri oneri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale dell'ente. In particolare, si possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni purché l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non superi il 25 per cento del totale delle entrate tributarie non vincolate della Regione.

I limiti all'indebitamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabiliti dalle rispettive leggi di contabilità. Le norme in questione quasi sempre delineano vincoli meno stringenti di quelli in vigore per le Regioni a statuto ordinario.

Per gli Enti locali si prevede che l'importo annuale degli interessi relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari emessi, sommato a quello delle fideiussioni concesse – al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi – non possa essere superiore al 15 per cento delle entrate correnti derivanti da tributi, trasferimenti correnti da parte degli enti pubblici ed entrate extra-tributarie del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'accensione del debito.

Dal 2001, alla luce del crescente utilizzo da parte delle Amministrazioni locali di **strumenti di finanza derivata**, si è stabilito che questi strumenti debbano essere utilizzati unicamente per finalità di gestione del rischio. La manovra triennale di finanza pubblica varata nell'agosto del 2008 vieta alle Amministrazioni locali di stipulare nuovi contratti derivati fino al **riordino complessivo della regolamentazione** (e comunque per un anno).

La legge finanziaria per il 2002 ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) un ruolo di coordinamento all'accesso al mercato dei capitali e ha introdotto nuove norme per il monitoraggio delle operazioni finanziarie poste in essere dagli Enti locali. Nel 2003, un regolamento del MEF ha disciplinato la rendicontazione delle operazioni di indebitamento, comprese quelle di finanza innovativa, e ha definito le norme sulle modalità di ammortamento dei debiti e sull'utilizzo degli strumenti derivati. La legge finanziaria per il 2007 ha ribadito quali debbano essere le finalità delle operazioni con strumenti derivati realizzate dalle Amministrazioni locali e ha imposto l'obbligo di comunicazione preventiva al MEF; la legge finanziaria per il 2008 ha previsto obblighi di trasparenza, anche in bilancio, per questo tipo di operazioni, da precisare con successivi decreti ministeriali.

TAVOLE E GRAFICI

Incidenza della spesa delle Amministrazioni locali per funzione su quella delle Amministrazioni pubbliche

(valori percentuali)

VOCI	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
									Spese Amministrazioni locali	(milioni di euro)
Servizi generali	13,3	11,5	20,5	21,3	23,0	24,0	25,9	26,1	26,3	34.347
Difesa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Ordine pubblico e sicurezza	11,9	10,7	11,4	12,3	12,5	12,4	12,8	12,5	12,8	3.704
Affari economici	38,8	40,8	68,1	48,1	51,0	52,2	57,5	56,0	38,2	35.913
Protezione dell'ambiente	86,7	83,2	85,8	83,4	85,4	84,8	86,3	83,7	84,7	6.459
Abitazioni e assetto del territorio	70,5	78,7	90,3	95,6	380,6	94,9	97,1	96,8	90,8	11.166
Sanità	97,7	95,7	97,6	97,7	98,2	98,1	98,4	98,4	98,5	102.591
Attività ricreative culturali e di culto	70,4	62,6	61,9	65,7	65,8	63,8	68,2	64,7	65,0	7.767
Istruzione	22,8	30,1	24,8	25,0	26,1	25,4	26,8	26,4	27,3	17.932
Protezione sociale	3,8	3,1	3,3	3,6	3,7	3,7	3,8	3,7	3,6	9.808
TOTALE SPESE	26,8	23,5	29,3	29,5	30,7	30,1	31,8	31,8	30,8	229.687

Fonte: Istat, *Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione*, febbraio 2008. Il totale delle spese corrisponde a quello della versione "tradizionale" del conto economico. I dati "anomali" dell'anno 2000 per la voce *Affari economici* e dell'anno 2002 per la voce *Abitazioni e assetto del territorio* sono dovuti a operazioni di tipo straordinario relative, rispettivamente, alla cessione delle licenze UMTS e alle dismissioni del patrimonio immobiliare effettuate dagli Enti di previdenza, registrate con segno negativo tra le spese.

Spese delle Amministrazioni locali nel 2007 (1)

(milioni di euro e valori percentuali)

VOCI	Milioni di euro	% del PIL	% della spesa della PA
Redditi da lavoro dipendente	67.060	4,4	40,7
Prestazioni sociali in natura	40.907	2,7	98,0
Consumi intermedi	56.555	3,7	70,9
Altre spese per consumi finali	4.544	0,3	27,1
Spesa per consumi finali	169.066	11,0	55,8
Contributi alla produzione	7.683	0,5	54,1
Prestazioni sociali in denaro	2.580	0,2	1,0
Altre uscite correnti	6.925	0,5	28,0
Spese correnti al netto di interessi	186.254	12,1	30,7
Interessi	4.526	0,3	5,9
TOTALE SPESE CORRENTI	190.780	12,4	27,9
Investimenti	27.927	1,8	77,3
Contributi agli investimenti	10.167	0,7	41,0
Altre uscite in conto capitale	1.235	0,1	46,6
TOTALE SPESE C/CAPITALE	39.329	2,6	61,9
Spese al netto di interessi	225.583	14,7	33,6
TOTALE SPESE	230.109	15,0	30,8

Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) In linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 1500/2000, le spese non includono le seguenti voci: *ammortamenti, risultato netto di gestione, produzione di servizi vendibili, produzione di beni e servizi per uso proprio e vendite residuali*. Nella versione "tradizionale" del conto economico delle Amministrazioni locali e di quelle pubbliche, queste voci – con l'eccezione del *risultato netto di gestione* e degli *ammortamenti* – sono contabilizzate con segno negativo tra le erogazioni correnti. Questa correzione rispetto al conto "tradizionale" consente di avvicinare la definizione delle spese a quella rilevabile nei bilanci degli enti. Le spese, inoltre, non includono i *trasferimenti* e i *contributi ad enti pubblici*.

Spese dei comparti delle Amministrazioni locali nel 2007 (1)
(esclusi i trasferimenti e i contributi a enti pubblici; milioni di euro e valori percentuali)

VOCI	Regioni (esclusi i trasferimenti per la sanità)			Province			Comuni			Enti sanitari locali		
	Milioni di euro	% del PIL	% della spesa della PA	Milioni di euro	% del PIL	% della spesa della	Milioni di euro	% del PIL	% della spesa della PA	Milioni di euro	% del PIL	% della spesa della PA
Redditi da lavoro dipendente	5.445	0,4	3,3	2.148	0,1	1,3	15.615	1,0	9,5	34.338	2,2	20,9
Prestazioni sociali in natura	498	0,0	1,2	0	0,0	0,0	1.761	0,1	4,2	38.582	2,5	92,5
Consumi intermedi	4.326	0,3	5,4	3.628	0,2	4,5	20.353	1,3	25,5	23.385	1,5	29,3
Altre spese per consumi finali	411	0,0	2,5	144	0,0	0,9	987	0,1	5,9	2.420	0,2	14,5
Spesa per consumi finali	10.680	0,7	3,5	5.920	0,4	2,0	38.716	2,5	12,8	98.725	6,4	32,6
Contributi alla produzione	5.682	0,4	40,0	564	0,0	4,0	1.163	0,1	8,2	0	0,0	0,0
Prestazioni sociali in denaro	1.097	0,1	0,4	111	0,0	0,0	914	0,1	0,3	123	0,0	0,0
Altre uscite correnti	2.188	0,1	8,8	507	0,0	2,0	2.188	0,1	8,8	847	0,1	3,4
Spese correnti al netto di interessi	19.647	1,3	3,2	7.102	0,5	1,2	42.981	2,8	7,1	99.695	6,5	16,4
Interessi	1.708	0,1	2,2	321	0,0	0,4	1.981	0,1	2,6	437	0,0	0,6
TOTALE SPESE CORRENTI	21.355	1,4	3,1	7.423	0,5	1,1	44.962	2,9	6,6	100.132	6,5	14,6
Investimenti	4.533	0,3	12,5	2.868	0,2	7,9	15.529	1,0	43,0	2.338	0,2	6,5
Contributi agli investimenti	16.317	1,1	65,9	945	0,1	3,8	1.653	0,1	6,7	0	0,0	0,0
Altre uscite in conto capitale	226	0,0	8,5	59	0,0	2,2	901	0,1	34,0	0	0,0	0,0
TOTALE SPESE C/CAPITALE	21.076	1,4	33,2	3.872	0,3	6,1	18.083	1,2	28,5	2.338	0,2	3,7
Spese al netto di interessi	40.723	2,7	6,1	10.974	0,7	1,6	61.064	4,0	9,1	102.033	6,6	15,2
TOTALE SPESE	42.431	2,8	5,7	11.295	0,7	1,5	63.045	4,1	8,4	102.470	6,7	13,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) In linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 1500/2000, le spese non includono le seguenti voci: *ammortamenti, risultato netto di gestione, produzione di servizi vendibili, produzione di beni e servizi per uso proprio e vendite residuali*. Nella versione "tradizionale" del conto economico delle Amministrazioni locali e di quelle pubbliche, queste voci – con l'eccezione del *risultato netto di gestione* e degli *ammortamenti* – sono contabilizzate con segno negativo tra le erogazioni correnti. Questa correzione rispetto al conto "tradizionale" consente di avvicinare la definizione delle spese a quella rilevabile nei bilanci degli enti. Le spese, inoltre, non includono i *trasferimenti* e i *contributi ad enti pubblici*.

Spesa per le principali funzioni delle Province nel 2006

VOCI	Istruzione pubblica	Trasporti	Gestione del territorio	Sviluppo economico
PROVINCE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	euro pro capite			
Piemonte	69,0	21,2	72,8	30,2
Lombardia	43,4	15,1	41,6	12,5
Veneto	36,3	26,1	53,6	9,1
Liguria	43,1	34,0	44,4	10,5
Emilia Romagna	69,8	5,1	58,4	33,4
Toscana	33,0	47,3	59,9	30,2
Umbria	33,2	48,1	60,2	13,4
Marche	46,4	43,4	53,5	19,0
Lazio	43,9	4,3	25,9	12,6
Abruzzo	20,9	0,0	55,6	19,4
Molise	35,8	0,4	73,9	14,0
Campania	33,9	48,4	47,0	77,3
Puglia	28,5	11,8	27,4	21,8
Basilicata	48,3	58,0	167,2	15,1
Calabria	42,8	0,8	110,6	16,2
Media RSO	43,5	22,1	51,6	25,6
<i>RSO Nord</i>	<i>51,1</i>	<i>17,9</i>	<i>52,6</i>	<i>18,5</i>
<i>RSO Centro</i>	<i>39,9</i>	<i>26,7</i>	<i>43,1</i>	<i>19,1</i>
<i>RSO Sud</i>	<i>33,1</i>	<i>25,9</i>	<i>56,9</i>	<i>43,1</i>
PROVINCE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE				
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Provincia autonoma di Trento	-	-	-	-
Provincia autonoma di Bolzano	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	48,7	92,3	50,5	18,1
Sicilia	38,1	0,4	40,2	8,4
Sardegna	16,8	3,2	53,5	13,6
Media RSS	30,9	13,2	39,1	9,6
<i>RSS Nord</i>	<i>48,7</i>	<i>92,3</i>	<i>50,5</i>	<i>18,1</i>
<i>RSS Sud</i>	<i>32,8</i>	<i>1,1</i>	<i>43,5</i>	<i>9,7</i>
ITALIA	42,3	21,2	50,7	23,6
Indicatori di variabilità (valori percentuali in rapporto alla media italiana)				
Coefficiente di variazione	31,3	120,0	62,4	65,3
Valore massimo	164,9	436,1	330,0	327,4
Valore minimo	39,6	0,2	51,1	35,5
<i>Per memoria:</i> Incidenza sulle spese totali	18,1	9,0	21,6	10,1

Fonte: elaborazioni su dati Istat, *I bilanci consuntivi delle Amministrazioni provinciali*.

Spesa per le principali funzioni dei Comuni nel 2006

VOCI	Istruzione pubblica	Viabilità e trasporti	Gestione del territorio	Settore sociale
COMUNI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	euro pro capite			
Piemonte	129,7	151,7	203,5	148,1
Lombardia	129,2	159,9	195,2	173,9
Veneto	107,4	165,7	119,4	135,7
Liguria	109,0	206,1	232,2	153,4
Emilia Romagna	146,8	155,6	150,1	204,9
Toscana	128,6	158,2	184,1	152,0
Umbria	101,3	246,5	367,4	132,5
Marche	105,4	144,7	207,1	149,1
Lazio	133,9	368,3	212,8	154,4
Abruzzo	97,5	160,1	256,4	84,3
Molise	121,8	154,3	441,7	98,0
Campania	71,6	174,5	367,2	95,0
Puglia	71,4	128,6	258,7	90,4
Basilicata	107,1	179,3	343,9	91,9
Calabria	69,8	120,4	282,6	52,4
Media RSO	112,3	181,7	224,3	140,1
<i>RSO Nord</i>	<i>126,7</i>	<i>161,9</i>	<i>176,6</i>	<i>165,8</i>
<i>RSO Centro</i>	<i>125,9</i>	<i>261,6</i>	<i>214,7</i>	<i>151,2</i>
<i>RSO Sud</i>	<i>76,3</i>	<i>151,9</i>	<i>314,3</i>	<i>86,5</i>
COMUNI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE				
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Provincia autonoma di Trento	197,0	333,1	389,0	240,7
Provincia autonoma di Bolzano	295,8	241,3	450,1	250,3
Friuli Venezia Giulia	125,9	139,4	211,8	261,1
Sicilia	70,2	102,1	231,1	123,7
Sardegna	85,5	157,8	370,9	208,0
Media RSS	98,7	136,3	271,6	169,3
<i>RSS Nord</i>	<i>169,9</i>	<i>195,2</i>	<i>288,5</i>	<i>240,5</i>
<i>RSS Sud</i>	<i>74,0</i>	<i>115,9</i>	<i>265,8</i>	<i>144,6</i>
ITALIA	110,4	175,2	232,0	144,9
Indicatori di variabilità (valori percentuali in rapporto alla media italiana)				
Coefficiente di variazione	45,5	37,6	40,8	39,4
Valore massimo	267,8	210,2	194,0	180,3
Valore minimo	63,2	58,3	51,5	36,2
<i>Per memoria:</i> Incidenza sulle spese totali	8,5	13,5	17,9	11,1

Fonte: elaborazioni su dati Istat, *I bilanci consuntivi delle Amministrazioni comunali*.

Spesa dell'operatore pubblico a livello decentrato nel 2006 (1)

(Italia = 100)

VOCI	Regioni	Comuni	Province	Totale	
	(solo spesa sanitaria)				(RSO o RSS = 100)
ENTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	valori pro capite				
Piemonte	104,1	96,8	116,3	101,9	101,8
Lombardia	94,0	143,9	100,3	115,3	115,2
Veneto	97,1	75,0	105,7	88,5	88,4
Liguria	111,3	108,4	114,3	110,3	110,2
Emilia Romagna	103,9	90,2	120,9	99,4	99,3
Toscana	101,3	93,8	135,4	100,7	100,6
Umbria	99,7	129,5	113,6	113,2	113,0
Marche	95,0	82,8	118,2	91,6	91,5
Lazio	118,2	105,0	77,2	109,7	109,5
Abruzzo	100,7	78,6	90,3	90,7	90,6
Molise	111,2	96,0	112,2	104,9	104,8
Campania	97,3	84,7	102,9	92,4	92,3
Puglia	90,3	73,4	73,6	82,0	81,9
Basilicata	89,9	89,2	165,8	95,1	95,0
Calabria	87,6	76,5	120,8	85,4	85,3
Media RSO (2)	99,9	99,5	104,8	100,1	100,0
<i>RSO Nord</i>	<i>99,3</i>	<i>110,5</i>	<i>108,7</i>	<i>104,7</i>	<i>104,5</i>
<i>RSO Centro</i>	<i>108,3</i>	<i>100,3</i>	<i>104,1</i>	<i>104,6</i>	<i>104,5</i>
<i>RSO Sud</i>	<i>94,2</i>	<i>80,1</i>	<i>98,7</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
ENTI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE					
Valle d'Aosta	111,7	203,4	-	141,9	142,6
Provincia autonoma di Trento	106,3	174,7	-	127,1	127,8
Provincia autonoma di Bolzano	124,3	158,7	-	129,6	130,3
Friuli Venezia Giulia	100,0	111,7	148,7	108,4	109,0
Sicilia	99,5	81,3	70,0	89,8	90,3
Sardegna	95,2	114,2	79,0	102,0	102,6
Media RSS (2)	100,6	102,5	84,0	99,4	100,0
<i>RSS Nord</i>	<i>107,0</i>	<i>140,0</i>	<i>148,7</i>	<i>118,7</i>	<i>119,3</i>
<i>RSS Sud</i>	<i>98,4</i>	<i>89,5</i>	<i>72,3</i>	<i>92,8</i>	<i>93,3</i>
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	
Indicatori di variabilità					
(valori percentuali in rapporto alla media italiana)					
Deviazione standard	9,1	34,6	24,9	15,1	
Valore massimo	124,3	203,4	165,8	141,9	
Valore minimo	87,6	73,4	70,0	82,0	

Fonte: elaborazioni su dati Istat e, per la spesa sanitaria, Ministero della salute.

(1) A causa dell'indisponibilità dei bilanci regionali, che peraltro forniscono informazioni disomogenee fra Regioni, il totale è dato dalla somma della spesa dei Comuni e delle Province e della spesa sanitaria, che rappresenta la parte prevalente della spesa delle Regioni. – (2) Medie ponderate in base alla popolazione.

Entrate delle Amministrazioni locali e loro composizione percentuale

(milioni di euro e valori percentuali)

VOCI	Amministrazioni locali			di cui:								
				Regioni			Province			Comuni		
	Milioni di euro	Composizione percentuale		Milioni di euro	Composizione percentuale		Milioni di euro	Composizione percentuale		Milioni di euro	Composizione percentuale	
2007	1990	2007	2007	1990	2007	2007	1990	2007	2007	1990	2007	
Imposte dirette	27.899	8,6	11,9	24.574	10,1	16,2	0	0,0	0,0	3.325	7,2	5,2
<i>di cui: compartecipazione RSS</i>	<i>12.981</i>	<i>5,1</i>	<i>5,5</i>	<i>12.981</i>	<i>8,7</i>	<i>8,5</i>						
Imposte indirette	74.805	6,3	32,0	53.088	6,3	34,9	4.396	7,2	41,5	16.171	5,0	25,2
<i>di cui: compartecipazione RSS</i>	<i>8.470</i>	<i>2,8</i>	<i>3,6</i>	<i>8.470</i>	<i>4,9</i>	<i>5,6</i>						
Entrate tributarie	102.704	14,8	43,9	77.662	16,4	51,0	4.396	7,2	41,5	19.496	12,1	30,4
Produzione di beni e servizi e vendite residuali	14.881	6,0	6,4	306	0,1	0,2	219	1,1	2,1	8.936	12,8	13,9
Altri trasferimenti da famiglie e imprese	6.720	4,1	2,9	902	0,3	0,6	157	0,3	1,5	5.016	9,8	7,8
Altre entrate correnti (1)	5.530	2,0	2,4	1.017	0,9	0,7	332	1,8	3,1	3.469	2,7	5,4
ENTRATE CORRENTI	129.835	26,9	55,5	79.887	17,7	52,5	5.104	10,5	48,2	36.917	37,5	57,6
Trasferimenti correnti da enti pubblici	79.170	61,4	33,8	57.673	71,4	37,9	3.578	72,3	33,8	18.509	47,0	28,9
Aiuti internazionali	1.352	0,1	0,6	1.196	0,2	0,8	1	0,0	0,0	2	0,0	0,0
Trasferimenti in conto capitale da enti pubblici	4.533	1,0	1,9	0	1,6	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Trasferimenti in conto capitale dal resto del mondo	19.141	10,6	8,2	13.374	9,0	8,8	1.904	17,2	18,0	8.690	15,5	13,6
TOTALE TRASFERIMENTI	104.196	73,1	44,5	72.243	82,3	47,5	5.483	89,5	51,8	27.201	62,5	42,4
TOTALE ENTRATE (2)	234.031	100,0	100,0	152.130	100,0	100,0	10.587	100,0	100,0	64.118	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) La voce *altre entrate correnti* non contiene il *risultato lordo di gestione*. – (2) In linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 1500/2000, il totale delle entrate include le voci *produzione di servizi vendibili*, *produzione di beni e servizi per uso proprio* e *vendite residuali* e non include il *risultato lordo di gestione*. Questa correzione rispetto al conto "tradizionale" consente di avvicinare la definizione delle entrate a quella rilevabile nei bilanci degli enti.

Le principali entrate tributarie delle Regioni nel 2006 (1)

VOCI	IRAP		Addizionale all'Irpef	Tasse automobilistiche	Entrate tributarie devolute (3)
		di cui: IRAP settore privato (2)			
REGIONI A STATUTO ORDINARIO					
euro pro capite					
Piemonte	742,0	573,4	234,6	109,2	61,9
Lombardia	881,0	759,3	130,3	114,6	36,7
Veneto	724,3	580,9	108,9	122,6	38,5
Liguria	490,4	331,6	114,8	79,4	51,8
Emilia Romagna	742,3	590,9	96,1	109,8	37,7
Toscana	706,8	511,1	97,9	103,8	53,0
Umbria	527,7	343,8	86,0	113,1	37,9
Marche	598,0	440,4	86,9	108,6	36,8
Lazio	954,8	663,2	107,0	97,4	57,8
Abruzzo	462,9	296,5	72,2	105,1	41,3
Molise	392,0	200,0	82,0	90,2	29,6
Campania	376,4	197,6	64,4	61,9	30,8
Puglia	407,2	212,9	47,7	70,0	33,6
Basilicata	368,6	180,0	52,9	75,5	27,7
Calabria	325,1	139,4	90,3	68,3	27,7
Media RSO	669,9	496,7	108,2	98,0	41,8
<i>RSO Nord</i>	<i>776,0</i>	<i>634,5</i>	<i>137,8</i>	<i>112,0</i>	<i>42,7</i>
<i>RSO Centro</i>	<i>794,6</i>	<i>560,0</i>	<i>99,8</i>	<i>102,2</i>	<i>51,9</i>
<i>RSO Sud</i>	<i>386,1</i>	<i>202,5</i>	<i>63,9</i>	<i>70,4</i>	<i>32,0</i>
REGIONI A STATUTO SPECIALE					
Valle d'Aosta	747,2	456,7	102,7	-	5.397,0
Provincia autonoma di Trento	683,6	468,1	88,7	111,2	5.097,8
Provincia autonoma di Bolzano	763,4	514,4	96,7	119,7	5.443,4
Friuli Venezia Giulia	691,8	489,2	78,7	-	1.832,8
Sicilia	350,7	158,8	50,7	-	1.461,5
Sardegna	477,7	247,4	60,0	-	2.759,1
Media RSS	466,2	260,3	61,5	115,4	2.221,7
<i>RSS Nord</i>	<i>707,9</i>	<i>487,9</i>	<i>85,9</i>	<i>115,4</i>	<i>3.483,4</i>
<i>RSS Sud</i>	<i>382,2</i>	<i>179,9</i>	<i>53,0</i>	-	<i>1.783,5</i>
ITALIA	638,7	460,1	101,1	98,3	375,3
Indicatori di variabilità (valori percentuali in rapporto alla media italiana)					
Coefficiente di variazione	28,7	38,9	37,8	19,3	498,7
Valore massimo	149,5	165,0	232,1	124,7	1.450,3
Valore minimo	50,9	30,3	47,2	62,9	7,4
<i>Per memoria:</i> Incidenza sulle entrate tributarie totali	52,2	37,6	8,3	6,9	30,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Issirfa.

(1) Il gettito dei singoli tributi, di fonte Istat, è stato ripartito a livello regionale sulla base dei dati elaborati dall'Issirfa a partire dai bilanci delle Regioni. – (2) La quota regionale di IRAP del settore privato è stata stimata sulla base degli importi iscritti nelle contabilità speciali presso le Tesorerie provinciali dello Stato nel triennio 2004-06. – (3) Include il gettito dei tributi erariali devoluti alle RSS e quello della compartecipazione delle RSO all'accisa sulla benzina.

Le principali entrate tributarie delle Province nel 2006

VOCI	Imposta sulle assicurazioni RC auto	Imposta provinciale di trascrizione	Addizionale consumo energia elettrica	Tributo ambientale
PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	euro pro capite			
Piemonte	34,8	25,5	13,8	4,9
Lombardia	40,9	22,8	16,2	3,8
Veneto	36,4	24,4	16,4	4,3
Liguria	39,1	18,8	13,1	6,2
Emilia Romagna	44,4	23,7	18,1	6,1
Toscana	46,2	25,4	15,6	4,3
Umbria	38,5	23,2	15,3	1,0
Marche	41,7	20,8	16,0	3,9
Lazio	44,4	29,9	11,5	4,0
Abruzzo	35,4	19,2	11,4	2,4
Molise	27,7	20,2	9,0	1,8
Campania	32,8	16,2	7,8	2,5
Puglia	30,8	21,8	9,5	2,3
Basilicata	26,1	16,2	9,3	2,4
Calabria	30,2	16,5	6,2	2,1
Media RSO	38,3	22,7	13,3	3,8
<i>RSO Nord</i>	<i>39,4</i>	<i>23,5</i>	<i>15,9</i>	<i>4,7</i>
<i>RSO Centro</i>	<i>44,2</i>	<i>26,7</i>	<i>13,7</i>	<i>3,9</i>
<i>RSO Sud</i>	<i>31,7</i>	<i>18,2</i>	<i>8,5</i>	<i>2,4</i>
PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE				
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Provincia autonoma di Trento	-	-	-	-
Provincia autonoma di Bolzano	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	21,6	14,7	3,9
Sicilia	28,1	17,4	9,5	2,7
Sardegna	34,2	18,7	13,4	3,0
Media RSS	22,0	16,0	9,8	2,6
<i>RSS Nord</i>	-	<i>11,3</i>	<i>7,7</i>	<i>2,0</i>
<i>RSS Sud</i>	<i>29,6</i>	<i>17,7</i>	<i>10,5</i>	<i>2,8</i>
ITALIA	37,3	22,6	13,3	3,8
Indicatori di variabilità (valori percentuali in rapporto alla media italiana)				
Coefficiente di variazione	16,2	16,1	25,2	36,4
Valore massimo	123,8	132,2	136,3	162,7
Valore minimo	70,0	71,6	46,9	26,3
<i>Per memoria:</i>				
Incidenza sulle entrate tributarie totali (1)	46,7	28,3	16,7	4,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, *I bilanci consuntivi delle Amministrazioni provinciali*.

(1) Le entrate tributarie sono calcolate al netto della compartecipazione all'Irpef.

Le principali entrate tributarie dei Comuni nel 2006

VOCI	ICI	Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Addizionale all'Irpef	Addizionale consumo energia elettrica
COMUNI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	euro pro capite			
Piemonte	221,8	84,5	38,3	9,8
Lombardia	226,3	78,2	25,5	10,9
Veneto	223,3	23,1	34,3	11,6
Liguria	316,4	76,7	40,4	9,6
Emilia Romagna	294,8	46,7	30,8	12,0
Toscana	259,3	52,8	35,9	12,7
Umbria	187,2	60,2	27,8	11,4
Marche	184,8	77,1	39,7	10,3
Lazio	291,8	46,4	29,7	14,2
Abruzzo	188,7	88,3	23,7	10,6
Molise	164,7	68,0	13,7	8,1
Campania	134,4	108,2	21,3	10,5
Puglia	155,2	94,7	24,4	11,4
Basilicata	96,3	80,2	21,6	7,8
Calabria	96,4	75,9	19,0	13,5
Media RSO	217,1	70,2	29,0	11,4
<i>RSO Nord</i>	<i>242,7</i>	<i>63,1</i>	<i>31,4</i>	<i>10,9</i>
<i>RSO Centro</i>	<i>258,9</i>	<i>53,6</i>	<i>32,9</i>	<i>13,0</i>
<i>RSO Sud</i>	<i>139,1</i>	<i>95,7</i>	<i>21,9</i>	<i>11,0</i>
COMUNI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE				
Valle d'Aosta	311,4	104,9	0,3	15,5
Provincia autonoma di Trento	207,3	35,0	0,8	10,7
Provincia autonoma di Bolzano	171,6	1,0	10,0	11,2
Friuli Venezia Giulia	205,8	75,7	18,3	10,3
Sicilia	113,6	70,3	15,9	14,6
Sardegna	147,0	105,8	19,3	19,4
Media RSS	143,2	72,3	15,5	14,5
<i>RSS Nord</i>	<i>204,6</i>	<i>52,9</i>	<i>11,8</i>	<i>10,8</i>
<i>RSS Sud</i>	<i>121,9</i>	<i>79,1</i>	<i>16,8</i>	<i>15,8</i>
ITALIA	205,8	70,5	27,0	11,9
Indicatori di variabilità (valori percentuali in rapporto alla media italiana)				
Coefficiente di variazione	31,7	38,0	41,4	21,5
Valore massimo	153,8	153,5	149,8	162,8
Valore minimo	46,8	1,5	1,2	65,2
<i>Per memoria:</i> Incidenza sulle entrate tributarie totali (1)	58,9	20,2	7,7	3,4


Fonte: elaborazioni su dati Istat, *I bilanci consuntivi delle Amministrazioni comunali*.

(1) Le entrate tributarie sono calcolate al netto della compartecipazione all'Irpef.


Debito delle Amministrazioni locali (1)

(in percentuale del PIL)

a) Ripartizione per comparto



b) Ripartizione per area geografica




Fonte: Banca d'Italia per il debito, Istat per il PIL.

(1) L'aumento registrato nel 2003 è di natura principalmente contabile ed è connesso con la riclassificazione della Cassa depositi e prestiti al di fuori del settore delle Amministrazioni pubbliche.


Dinamica della spesa primaria nei comparti delle Amministrazioni locali (1)

(valori in termini reali)

a) Contributi alla crescita




b) Numeri indice 1989 = 100



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) Le spese non includono le voci *trasferimenti e contributi ad enti pubblici*.

Dinamica della spesa primaria nei sottosectori delle Amministrazioni pubbliche (1)
 (valori in termini reali; numeri indice 1989 = 100)



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) Le spese non includono le voci *trasferimenti e contributi ad enti pubblici*.